

**REPUBBLICA FRANCESE**

---

Ministero della Transizione ecologica,  
dell'energia, del clima e della  
prevenzione dei rischi

---

**Decreto n. 2024-XXXX del ...**  
**sugli aiuti per l'acquisto o il leasing di veicoli a basse emissioni**  
**NOR: TECR2430437D**

**Destinatari:** acquirenti e locatari di veicoli; professionisti nel settore delle automobili e delle biciclette.

**Oggetto:** aiuti per l'acquisto e il leasing di veicoli a basse emissioni.

**Entrata in vigore:** gli articoli 1, 2 e 3 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

**Avviso:** il decreto modifica le norme di attuazione degli aiuti per l'acquisto di veicoli a basse emissioni:

- Per il bonus ecologico:

- modifica gli importi del bonus ecologico per le autovetture nuove;
- abolisce il bonus ecologico per i furgoni nuovi per le persone fisiche e giuridiche;
- abolisce il bonus ecologico per i veicoli a motore a due e tre ruote, i quadricicli a motore e i cicli;
- prevede una dotazione di bilancio massima per la concessione di tali aiuti;

- abolisce il premio di conversione per tutti i veicoli;

- abolisce il sovrapprezzo per il premio di conversione e il premio per l'adeguamento nelle zone a basse emissioni;

- in caso di pagamento anticipato dell'aiuto da parte di un professionista del settore automobilistico, stabilisce che la richiesta di rimborso dell'aiuto per il mancato rispetto delle condizioni di concessione dell'aiuto sia presentata dall'Agenzia per i servizi e i pagamenti direttamente al beneficiario finale, qualora il mancato rispetto derivi da azioni di quest'ultimo;

- aggiorna le soglie di reddito fiscale di riferimento per unità.

**Riferimenti:** le disposizioni del codice dell'energia modificate dal presente decreto possono essere consultate, nella formulazione risultante dalla presente modifica, sul sito web di Légifrance (<https://www.legifrance.gouv.fr>).

## **La prima ministra,**

sulla relazione del ministro della Transizione ecologica, dell'energia, del clima e della prevenzione dei rischi,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6);

visto il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione;

visto il codice dell'energia, in particolare, gli articoli da D. 251-1 a D. 251-13;

visto il codice della strada, in particolare gli articoli da L. 327-1 a L. 327-6 e R. 311-1;

vista la notifica n. 2024/XXXX/FR indirizzata alla Commissione europea in data XXX,

**con la presente decreta:**

### **Articolo 1**

Il codice dell'energia è modificato come segue:

1. All'articolo D. 251-1, il punto II è modificato come segue:

a) al primo comma, le parole: “fino a un massimo di 4 000 EUR se il veicolo è acquistato o preso in leasing da una persona fisica.” sono sostituite dalle parole: “entro il limite di: “;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“1. 4 000 EUR, se il veicolo è acquistato o noleggiato da una persona fisica il cui reddito fiscale di riferimento per unità è inferiore o pari a 16 300 EUR;

2. 3 000 EUR, se il veicolo è acquistato o noleggiato da una persona fisica il cui reddito fiscale di riferimento per unità è superiore a 16 300 EUR e inferiore o pari a 26 200 EUR;

3. 2 000 EUR, se il veicolo è acquistato o noleggiato da una persona fisica il cui reddito fiscale di riferimento per unità è superiore a 26 200 EUR.”;

c) dopo il punto II, è aggiunto il seguente punto III:

“ III - Questi aiuti sono concessi entro un importo massimo definito da un decreto congiunto dei ministri responsabili dell’energia, dell’ecologia, dell’economia, del bilancio e dei trasporti.

2. All’articolo D. 251-1-5, le parole: «aiuti di cui agli articoli D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3» sono sostituiti dalle parole: «aiuti di cui all’articolo D. 251-1»;

3. L'articolo L. 251-5 è modificato come segue:

a) al primo comma del paragrafo I, le parole: "un EUR 24.900" sono sostituite dalle parole: "un EUR 26.200";

b) la lettera b) del punto 2 del paragrafo I è sostituita dalle seguenti disposizioni:

“ Verifica le seguenti condizioni:

i) è stato sottoposto a una prima immatricolazione:

- per un veicolo che utilizza il diesel come carburante principale, prima del 1° gennaio 2011;

- per i veicoli che non utilizzano diesel come carburante principale, prima del 1° gennaio 2006;

ii) è immatricolato in Francia in una serie standard o con un numero di immatricolazione definitivo;

iii) non è dato in pegno;

iv) non è considerato un veicolo danneggiato ai sensi delle disposizioni degli articoli da L. 327-1 a L. 327-6 del codice della strada;

v) è stato convertito, in conformità alle condizioni stabilite con decreto del ministro dell’Ecologia, da un veicolo con motore a combustione interna a un motore che utilizza l’elettricità come fonte parziale di energia e la cui autonomia equivalente in modalità completamente elettrica in città, determinata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione del 1° giugno 2017, è superiore a 50 chilometri;”

c) al punto 1, lettera a), del paragrafo II, le parole: "un EUR 15.400" sono sostituite dalle parole: "16 300 EUR", e le parole: "un EUR 7.100" sono sostituite dalle parole: "un EUR 7.500";

d) al punto 2, lettera a), del paragrafo II, le parole: "un EUR 15.400" sono sostituite dalle parole: "16 300 EUR", e le parole: "un EUR 7.100" sono sostituite dalle parole: "un EUR 7.500";

e) al punto 2, lettera b), del paragrafo II, le parole: "un EUR 15.400" sono sostituite dalle parole: "un EUR 16.300";

4. L'articolo D. 251-5-1 è modificato come segue:

a) al primo comma del paragrafo I, le parole: "un EUR 24.900" sono sostituite dalle parole: "un EUR 26.200";

b) la lettera b) del punto 2 del paragrafo I è sostituita dalle seguenti disposizioni:

“ Verifica le seguenti condizioni:

i) è stato sottoposto a una prima immatricolazione:

- per un veicolo che utilizza il diesel come carburante principale, prima del 1° gennaio 2011;

- per i veicoli che non utilizzano diesel come carburante principale, prima del 1° gennaio 2006;

ii) è immatricolato in Francia in una serie standard o con un numero di immatricolazione definitivo;

iii) non è dato in pegno;

iv) non è considerato un veicolo danneggiato ai sensi delle disposizioni degli articoli da L. 327-1 a L. 327-6 del codice della strada;

v) è stato convertito, in conformità alle condizioni stabilite con decreto del ministro dell'Ecologia, da un veicolo con motore a combustione interna a un motore che utilizza l'elettricità come fonte parziale di energia e la cui autonomia equivalente in modalità completamente elettrica in città, determinata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione del 1° giugno 2017, è superiore a 50 chilometri;”

c) nell'ultimo paragrafo del punto 1 del paragrafo II, le parole: "un EUR 15.400" sono sostituite dalle parole: "16 300 EUR", e le parole: "un EUR 7.100" sono sostituite dalle parole: "un EUR 7.500";

d) al punto 2, lettera a), del paragrafo II, le parole: "un EUR 15.400" sono sostituite dalle parole: "16 300 EUR", e le parole: "un EUR 7.100" sono sostituite dalle parole: "un EUR 7.500";

e) al punto 2, lettera b), del paragrafo II, le parole: "un EUR 15.400" sono sostituite dalle parole: "un EUR 16.300";

5. All'articolo D. 251-5-3, I, primo comma, le parole: "un EUR 24.900" sono sostituite dalle parole: "un EUR 26.200";

6. All'articolo D. 251-6-1, le parole: “a D. 251-1-4, da D. 251-4 a D. 251-4-3” sono soppresse, le parole: “gli articoli D. 251-1-5 e D. 251-6” sono sostituite dalle parole: “articolo D. 251-1-5” e le parole: “ D. 251-1-1, D. 251-1-3” sono sostituite dalle parole: “e da D. 251-5 a D. 251-5-3”.

7. L'articolo 251-7 è sostituito dalle seguenti disposizioni:

“ In caso di inosservanza delle condizioni di cui al punto 4 di I e all’ultimo comma del punto c) di 6 di I dell’articolo D. 251-1, 3 di I dell’articolo D. 251-5, 3 di I dell’articolo D. 251-5-1, 3 di I dell’articolo D. 251-5-2 e 3 di I dell’articolo D. 251-5-3 del presente codice, il beneficiario degli aiuti restituisce l’importo entro tre mesi dal trasferimento del veicolo.

In caso di verifica del mancato rispetto di una delle condizioni di cui sopra, qualora il venditore o il locatore di veicoli, l’operatore che ha effettuato la conversione o l’organismo che distribuisce i prestiti effettui un pagamento anticipato dell’importo dell’aiuto ai sensi dell’articolo D. 251-11 del codice dell’energia, l’Agenzia per i servizi e i pagamenti richiederà il rimborso dell’aiuto direttamente al beneficiario finale.

Finché il rimborso richiesto dall’Agenzia per i servizi e i pagamenti al beneficiario finale ai sensi dei due commi precedenti non ha avuto luogo, il beneficiario finale non è ammissibile a tutti gli aiuti di cui agli articoli da D. 251-1 a D. 251-13 del codice dell’energia.

Se l’aiuto è stato versato per un contratto di locazione e la durata del contratto di locazione è ridotta a meno di due anni dalla sua firma, il rimborso è effettuato entro tre mesi dalla modifica del contratto, dal beneficiario dell’aiuto nel caso di aiuti versati direttamente dall’Agenzia per i servizi e i pagamenti, dal professionista del settore automobilistico o dall’organismo che distribuisce i prestiti anticipati di cui all’articolo D. 251-9 del presente codice.».

8. L'articolo L. 251-8 è modificato come segue:

a) al primo comma, le parole: “negli articoli D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3, D. 251-1-4 e da D. 251-4 a D. 251-4-3” sono sostituite dalle parole: “all’articolo D. 251-1” e le parole: “aiuti di cui ai presenti articoli” sono sostituite dalle parole: “gli aiuti di cui al detto articolo”;

b) al secondo comma, le parole: “gli aiuti di cui agli articoli D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 e da D. 251-4 a D. 251-4-3” sono sostituite dalle parole: “gli aiuti di cui all’articolo D. 251-1” e le parole: “al punto 2 degli articoli D. 251-1, 251-1-1, D. 251-1-3” sono sostituite dalle parole: “al punto 2 della parte I dell’articolo D. 251-1”;

9. L'articolo L. 251-9 è modificato come segue:

a) al primo comma, le parole: “negli articoli da D. 251-1 a D. 251-1-3, e da D. 251-4 a D. 251-4-2” sono sostituite dalle parole: “all’articolo D. 251-1”;

b) al secondo comma, le parole: “gli aiuti di cui agli articoli D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3, D. 251-1-4, e da D. 251-4 a D. 251-4-3 del presente codice sono versati” sono sostituite dalle parole: “gli aiuti di cui all’articolo D. 251-1 del presente codice sono versati”;

10. All’articolo D. 251-11, le parole: “agli articoli da D. 251-1 a D. 251-1-3 e da D. 251-4 a D. 251-4-2” sono sostituite dalle parole: “all’articolo D. 251-1”;

11. L'articolo L. 251-13 è modificato come segue:

a) al primo comma, le parole: “agli articoli da D. 251-1 a D. 251-1-4 e da D. 251-4 a D. 251-4-3” sono sostituite dalle parole: “all’articolo D. 251-1”;

b) il secondo e il terzo comma sono soppressi.

## **Articolo 2**

Il codice dell’energia è modificato come segue:

1. l’articolo D. 251-1-1 è abrogato;
2. l’articolo D. 251-1-2 è abrogato;
3. l’articolo D. 251-1-3 è abrogato;
4. l’articolo D. 251-1-4 è abrogato;
5. L'articolo D. 251-4 è abrogato;
6. l’articolo D. 251-4-1 è abrogato;
7. l’articolo D. 251-4-2 è abrogato;
8. l’articolo D. 251-4-3 è abrogato;
9. l’articolo D. 251-4-4 è abrogato;
10. L'articolo D. 251-6 è abrogato.

## **Articolo 3**

Qualora siano più vantaggiose, le disposizioni degli articoli da D. 251-1 a D. 251-13 del codice dell’energia nella loro formulazione precedente agli articoli 1 e 2 del presente decreto restano applicabili ai veicoli che non sono stati precedentemente oggetto di una prima immatricolazione in Francia o all’estero, che sono stati ordinati o il cui contratto di leasing è stato firmato prima della data di entrata in vigore del presente decreto, **e ai cicli**, purché siano fatturati o il primo pagamento del canone di locazione sia effettuato entro il 14 febbraio 2025.

## **Articolo 4**

Il ministro del Partenariato con i territori e del decentramento, il ministro della Transizione ecologica, dell’energia, del clima e della prevenzione dei rischi, il ministro dell’Economia, delle finanze e dell’industria e il ministro delegato al primo ministro, responsabile del Bilancio e dei conti pubblici, saranno responsabili dell’attuazione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica Francese.

In data

Da parte della prima ministra:

Michel BARNIER

Ministro della Transizione ecologica,  
dell'energia, del clima e della prevenzione  
dei rischi,

Agnès PANNIER-RUNACHER

Il ministro del Partenariato con i territori e  
il Decentramento,

Catherine VAUTRIN

Il ministro dell'Economia, delle finanze e  
dell'industria

Antoine ARMAND

Ministro delegato presso al primo  
ministro, responsabile del Bilancio e dei  
conti pubblici

Laurent SAINT-MARTIN